

UNA PICCOLA SERIE DI STUDI STIMOLANTI SULL'INQUISIZIONE ROMANA

di Andrea Del Col


Sono usciti di recente alcuni libri che offrono modo di seguire lo sviluppo degli studi sull'Inquisizione romana, fornendo nella maggior parte dei casi ricerche interessanti e innovative.

1. L'edizione dei processi inquisitoriali in una fortezza veneziana

Nel quadro delle edizioni critiche di processi dell'Inquisizione romana, sempre più ricche e stimolanti, il volume di Giuseppina Minchella, *«Porre un soldato alla Inquisitione». I processi del Sant'Ufficio nella fortezza di Palmanova, 1595-1669*, prefazione di Giovanna Paolin, Trieste, Edizioni Università di Trieste, 2009, CCXXIV, pp. 466, che presenta gli atti inquisitoriali riguardanti la fortezza di Palmanova, occupa un posto particolare. Anzitutto per la singolarità di questa vicaria foranea del Sant'Ufficio, che comprendeva un territorio molto piccolo, ma con una popolazione eccezionale: i soldati mercenari al servizio della Repubblica di Venezia e i civili che vivevano in loro funzione. Poi per altre particolarità ecclesiastiche che segnarono in modo molto forte l'attività del Sant'Ufficio nella piazzaforte, soprattutto la dipendenza della nuova chiesa parrocchiale dalla chiesa dogale di San Marco, quindi sotto la giurisdizione della più alta autorità statale e non di quella del patriarca aquileiese. Il libro comprende una consistente introduzione per oltre 200 pagine e l'edizione degli atti processuali in altre 430 pagine, per i primi settant'anni dell'azione inquisitoriale nella fortezza.

2. Un'indispensabile brevissima storia della città-fortezza di Palmanova

Per capire la rilevanza del volume è opportuno ricordare in breve la storia di questa straordinaria costruzione militare. Nel 1521 la Repubblica di Venezia stipulò con l'Austria il trattato di Worms, ponendo fine ad una lunga e logorante guerra che era costata alla Serenissima tra l'altro la fortezza di Gradisca (1511). Il trattato stabilì dei confini anomali, a “macchia di leopardo”, con *enclaves* veneziane all'interno dei territori assegnati agli Asburgo e viceversa, determinando una situazione di forte instabilità. La Repubblica di San Marco era particolarmente vulnerabile lungo il delicato confine orientale, in un clima geopolitico reso molto difficile dalle precedenti numerose incursioni di bande turche. Nel 1593 il Senato decise la costruzione di una nuova città fortificata, in un punto vicinissimo al confine con gli Asburgo. Alla realizzazione del progetto prese parte un'*équipe* di ingegneri, trattatisti ed esperti architetti militari, tra i quali il principale fu il soprintendente generale Giulio Savorgnan.



Antica pianta di Palmanova, forse risalente al 1600

Palma, presto chiamata Palma Nova, fu concepita soprattutto come macchina da guerra: il numero dei bastioni e la lunghezza dei lati furono stabiliti in base alla gittata dei cannoni del tempo. Durante il periodo veneziano la piazzaforte fu dotata, in tempi diversi, di due cerchi di fortificazioni. Non fu mai espugnata con le armi e soltanto nel 1797 un maggiore austriaco entrò con l'inganno e riuscì a prenderla, ma poco dopo i francesi la riconquistarono. Dopo la pace di Campoformido Palmanova tornò agli austriaci. Nel 1805 i francesi rioccuparono la città stellata e in questo periodo fu realizzata la terza cerchia di fortificazioni. Nel 1814 Palmanova ritornò agli Asburgo.

Nel 1866 Palmanova venne annessa al Regno d'Italia. Durante la Prima guerra mondiale fu centro di smistamento e rifornimento per le truppe sull'Isonzo e sede di un ospedale da campo. Dopo la rotta di Caporetto fu incendiata dalle truppe italiane in ritirata. Alla fine della Seconda guerra mondiale l'arciprete don Giuseppe Merlino con grande sagacia convinse i tedeschi in ritirata a non far brillare i depositi di munizioni ed esplosivi. Con Decreto del Presidente della Repubblica del 1960 Palmanova fu proclamata «Monumento nazionale».

3. Il singolare funzionamento dell'Inquisizione nella fortezza di Palmanova

La costruzione della fortezza venne dunque decisa dalla Repubblica di Venezia e la data convenzionale di fondazione venne collocata al 7 ottobre 1593, anniversario della vittoria di Lepanto. Lo scopo fondamentale era difendere il confine orientale dai possibili attacchi dei Turchi, ma anche quello non dichiarato di tenere a bada i più vicini Asburgo. Nella fortezza furono acquartierati molti soldati mercenari, in reggimenti e compagnie che provenivano dall'Italia, ma soprattutto dal Nord Europa e dal vicino Oriente, quindi protestanti, ortodossi e musulmani. Le autorità veneziane e il provveditore generale che comandava la fortezza cercarono di attirare con ogni mezzo anche la popolazione civile, in particolare artigiani, mercanti, osti, indispensabili per la vita delle guarnigioni. Soltanto nel 1602 venne autorizzata dal patriarca di Aquileia Francesco Barbaro la costruzione di una chiesa, autonoma rispetto alla vicina parrocchia di Palmada. Essa venne sottoposta alla giurisdizione della chiesa di San Marco di Venezia e nel 1624 il cappellano venne nominato pievano dalla Repubblica, ma il contenzioso sulle questioni religiose continuò a lungo. Venezia infatti volle sempre e ad ogni

modo tenere la fortezza sotto il suo diretto controllo, non solo sul piano militare, ma anche su quello ecclesiastico.

I primi interventi dell'Inquisizione cominciarono molto presto, alla fine del 1594 e nel 1595, con una denuncia e interrogatori di testimoni fatti dal parroco di Palmada e mandati al vicario generale del patriarca contro un soldato abitante a Sottoselva. Seguirono denunce mandate all'inquisitore di Aquileia e Concordia risiedente a Udine e interrogatori di testimoni in città, uno o due fascicoli all'anno. Nel 1606 l'inquisitore fra Girolamo Asteo da Pordenone si recò in fortezza su richiesta del provveditore generale per un processo contro due benandanti, mentre nel 1607 nominò un frate francescano come suo delegato. La presenza stabile dei vicari foranei dell'Inquisizione nei paesi più importanti stava proprio allora diffondendosi in Italia. A Palmanova alcuni soldati, qualche civile e due donne si presentarono spontaneamente per confessare i propri delitti contro la fede, e furono assolti con la procedura sommaria, molto favorevole per l'imputato.

Non ci fu un aumento dei procedimenti e tutto sembrava normale, ma la Repubblica non vedeva di buon occhio questa intrusione nella fortezza e poco dopo scoppiò un caso gravissimo. Nell'aprile del 1607 si presentarono al delegato inquisitoriale palmarino Marco Antonio Minotto, figlio del provveditore generale e Marco Antonio Pozzo, segretario del generale, per essere assolti dalla scomunica in cui erano incorsi per la lettura di libri proibiti. Lo stesso successe l'anno seguente a Pasqua, questa volta a Cividale davanti all'inquisitore Asteo, sempre perché il confessore ordinario non li aveva potuti assolvere da tali delitti contro la fede. I libri proibiti che in questo secondo caso erano stati letti sostenevano le ragioni della Repubblica contro l'Interdetto papale, quindi toccavano temi politici molto rilevanti. Il segretario del generale non si pentì e si rifiutò di consegnare i libri. L'inquisitore non lo assolse dalla scomunica, il generale interessò della questione il Senato, che per dimostrare la propria autorità in questo frangente ordinò all'inquisitore di lasciare il Friuli. Fra Girolamo Asteo pensò bene di scappare di nascosto in modo rocambolesco attraverso le paludi di Comacchio e si recò a Roma, dove nei mesi seguenti venne fatto vescovo di Veroli. Fu uno dei quattro inquisitori attivi in Friuli che divennero vescovi. Il fatto molto strano è che gli ultimi due procedimenti indicati non si trovano nell'archivio udinese del Sant'Ufficio e quello che successe è ricavato da lettere dei rettori statali scoperte dalla dott.ssa Minchella nell'archivio del Senato a Venezia.

L'intervento seguente dell'Inquisizione a Palmanova ebbe luogo solamente nel 1615. La Repubblica Serenissima non gradiva che il Sant'Ufficio controllasse i residenti civili né tanto meno i militari. Infatti i fascicoli conservati, in 74 anni, sono 179 e riguardano un numero maggiore di imputati, forse 300 all'incirca. I mercenari presenti in fortezza erano un numero vario, ma potevano arrivare anche a 2-3.000. Si tratta quasi sempre di procedure sommarie, che avevano luogo quando l'imputato si presentava da sé all'inquisitore, al vescovo o ai loro delegati. La sproporzione tra imputati e mercenari è molto alta. Questa immunità palmarina dai processi del Sant'Ufficio era ben conosciuta a quei tempi ed è una scoperta molto interessante fatta dall'autrice.

I soldati che chiedevano di essere reintegrati nella Chiesa cattolica erano protestanti (circa 200), musulmani e greco-ortodossi. Per far capire la ricchezza e la varietà dei documenti pubblicati, cito parte di due procedure sommarie, quella di un rinnegato e quella di un cattolico, che ebbe molti dubbi di fede a contatto con le diverse religioni dei commilitoni:

Che per dua anni in circa che fui fra turchi, nel principio qui mi fece turcho, mi fece alzare un deto su un legno e mi fece dire alcune parole turchesche, quali non so quello significassero, e poi mi fece renegare la fede di Christo. Del resto quanto a riti di quella setta,

non ho osservato cosa alcuna, e sebene sono andato alcuna volta alle moschee non mai per contrastare alla mia fede, ma per ridere delle loro attioni, et sempre internamente e con la bocha dicevo le mie orationi cioè il Padre Nostro, il Credo, e Salve Regina (Giuseppe Fonzari, 4 febbraio 1626, p. 96).

In altri discorsi con soldati greci e luterani, i quali non credendo nel papa né nella loro autorità, sparlavano di lui con dire che una volta un papa era gravido, sparlavano dei cardinali che facevano mille furfantarie et infamità e poi diventavan Dio in terra, che puol mandare un'anima in paradiso, da che argumentavano non poter haver autorità e cantavano sonetti e compositioni. (...) onde in quel punto titubavo della loro autorità. Un'altra volta con occasione pure che ero in Palma Nova offitiale, un capitano luterano, huomo dotto, venne in discorso con me et altri della fede. Disse che la sua via era la più corta per andare in cielo. Disse che i santi furno huomini buoni, ma che non potevano impetrar per noi perché Iddio è giusto. Un'altra volta, entrando io in questo discorso con soldati et ufficiali in Candia, ho detto che i luterani hanno buona ragione perché Iddio è giusto e se faremo bene haveremo bene, se faremo male haveremo male et quella volta dubitai dell'intercessione de santi (Silvio Schiavetto, 9 aprile 1655, p. 342).

Oltre a questi, altri delitti contro la fede compaiono nelle procedure sommarie di Palmanova e riguardano la magia e la stregoneria: rimedi simbolici contro le armi da fuoco, formule per ottenere l'amore delle donne, guarire malattie, ritrovare cose perdute. Ci sono anche tre procedimenti per bigamia di uomini e uno di una donna, alcuni per adescamento delle penitenti durante la confessione sacramentale, altri ancora per consumo di cibi proibiti e per lettura di libri proibiti. Molti dei documenti pubblicati sono avvincenti, con le loro storie di vita e la ricchezza dei particolari quotidiani.

4. L'edizione critica dei fascicoli processuali

All'apparenza l'edizione critica dei documenti può sembrare un lavoro di poco conto, tutto sommato facile: si tratta infatti di copiare esattamente quello che sta scritto nelle carte. Ma non è così: il problema non sta tanto nel copiare, quanto nell'esattamente. Anzitutto la curatrice ha identificato i documenti che interessano Palmanova nel complesso della serie processuale, poi ha letto parecchie scritture diverse, che cambiano nel tempo, nomi propri complicati e spesso poco comprensibili, infine ha fatto le note filologiche per segnalare tutte le varianti, le aggiunte, le correzioni. Un lavoro lungo e defatigante, talvolta ingrato.

Questa tuttavia è la parte del libro che non tramonerà mai: mentre l'introduzione storica mostrerà i segni del tempo nel corso dei prossimi decenni, in seguito allo sviluppo degli studi, l'edizione critica dei documenti è destinata ad essere imperitura.

5. Le attestazioni di battesimo di musulmani ed ebrei

La curatrice ha infine individuato e studiato un genere molto particolare di documenti, le attestazioni di battesimo di musulmani ed ebrei. Nella serie processuale ne sono conservate 20 di musulmani e una di un ebreo e nelle buste miscellanee altre 16 di musulmani e una di un'ebrea, tutte tra il 1631 e il 1645. Si tratta sempre di soldati mercenari di stanza nella fortezza, compreso l'ebreo Gasparo Mecener, mentre l'unico caso avvenuto fuori di Palmanova è quello dell'ebrea Angelina da San Vito al Tagliamento. In totale sono 38 attestazioni di battesimo, che in teoria non dovrebbero avere nulla a che fare con l'Inquisizione, dal momento che i non battezzati non ricadevano sotto la sua competenza e non c'era bisogno di un'abiura per ricevere il battesimo. Il problema è spiegare come mai l'Inquisizione si interessò a questi battesimi. Forse questi casi venivano equiparati per una

vaga analogia alle conversioni dei rinnegati, dei protestanti e dei greco-ortodossi che si presentavano spontaneamente al tribunale, ma che erano tutti comunque battezzati e quindi ricadevano sotto la giurisdizione del sacro tribunale.

Dal momento che nella parrocchia di Palmanova sono conservati i registri dei battesimi, è possibile fare una verifica per vedere se tutti i casi del genere vennero segnalati al Sant'Ufficio: sei di questi battesimi sono infatti presenti nei registri parrocchiali, ma ben ventinove non vi compaiono, mentre in parrocchia sono annotati altri battesimi di musulmani che non ci sono nelle carte del Sant'Ufficio, in totale ventiquattro: sette per il periodo precedente dal 1616 al 1628, sei negli stessi anni dal 1632 al 1636 e undici per il periodo seguente dal 1652 al 1713. La stessa verifica si può fare, attraverso uno studio di Pietro Ioly Zorattini, per San Vito al Tagliamento: nel 1607 fu battezzato un giovane musulmano e tra il 1631 e il 1717 furono battezzati dodici ebrei, la prima dei quali fu Tanillina Porto Sacerdote, che va sicuramente identificata con l'Angelina presente nei documenti del Sant'Ufficio. Su tredici battesimi di "infedeli", uno solo venne comunicato all'Inquisizione. Nessuna segnalazione del genere invece per i battesimi che ebbero luogo dalla metà del Cinquecento alla fine del Settecento in altre località del Friuli: 42 ebrei e 19 musulmani nel duomo di Udine, 2 musulmani e 3 ebrei a Colloredo di Montalbano, 15 ebrei a San Daniele, 6 ebrei a Cividale, 6 ebrei a Spilimbergo.

La questione alla fine risulta ancora più ingarbugliata: nel resto del Friuli soltanto un battesimo di "infedeli" venne comunicato al Sant'Ufficio sui 106 complessivi, tra cui 61 fatti a Udine, città dove risiedeva l'inquisitore, mentre per Palmanova 29 battesimi risultano annotati solo nelle carte del Sant'Ufficio, 24 unicamente nei registri parrocchiali e 6 in entrambi gli archivi. In pratica soltanto i battesimi di Palmanova finirono nei documenti del Sant'Ufficio, la metà addirittura senza venir inseriti nei registri parrocchiali, a riprova della posizione eccezionale rivestita dalla fortezza nella storia dell'Inquisizione in Friuli, come ha ben spiegato la curatrice. All'interno del fortilizio l'Inquisizione era mal sopportata, ma il suo potere effettivo nei casi dei battesimi di infedeli debordò dalle stesse competenze canoniche.

6. *Un'importante opera sul funzionamento della Congregazione del Sant'Ufficio*

Più importante ancora è il recente libro di Thomas F. Mayer, *The Roman Inquisition: A Papal Bureaucracy and Its Laws in the Age of Galileo*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2013, 386 p. Lo si legge con grande interesse non solo perché è il primo studio sistematico di storia istituzionale della Congregazione del Sant'Ufficio per un lungo periodo (1590-1640), ma soprattutto per l'imponente quantità di materiale archivistico utilizzato, a cominciare dai Decreta Sancti Officii, documenti di lettura particolarmente difficile e qui sfruttati molto bene. Parecchi sono i nuovi risultati raggiunti, soltanto alcuni dei quali verranno qui segnalati. Mayer è inoltre ben informato e molto attento alle questioni storiografiche generali delle Inquisizioni moderne. Il libro potrebbe diventare un modello di ricerca e resterà un ineludibile punto di riferimento e discussione in questo campo di studi, per storici e giuristi. L'importanza dell'opera viene subito capita da chi è attento alle questioni del funzionamento di questa istituzione, così rilevante nella storia della Chiesa cattolica e della società italiana e ancora poco studiata.

Fin dalla prima riga del primo capitolo l'autore comincia superando un'idea vulgata dell'Inquisizione romana, cioè che sia fatta dagli inquisitori, affermando invece che stava nelle mani del papa, che se ne serviva per centralizzare il potere di governo della Chiesa più che con altre istituzioni romane: «the Roman Inquisition belonged to the pope (...). It reflects better than any other papal institution the long-term tendency to concentrate power in the pope's hands» (p. 9). Seguono osservazioni interessanti sulla nomina degli inquisitori locali,

dipendente dal papa più di quanto non si pensasse finora, e sulle funzioni degli ufficiali principali (commissario, assessore, procuratore fiscale, notaio, summista) e dei consultori, con una attenta descrizione delle riunioni regolari della Congregazione al mercoledì e con la presenza del papa il giovedì, più altre riunioni particolari. Molto curata e dettagliata l'analisi del lavoro dei notai nei registri dei Decreta, analisi che non viene di solito presa in considerazione dagli storici: i registri risultano talvolta incompleti, con parecchi errori nei nomi e alcune manipolazioni, volute forse dal papa stesso. Questa è un'ulteriore dimostrazione che i notai del Sant'Ufficio non registravano in modo fedele quello che succedeva all'interno dei tribunali, ma servivano gli scopi dell'istituzione, il cui fine era il controllo della fede, non la verità storica. La conclusione generale della prima parte del libro è abbastanza sorprendente, ma del tutto stringente: «Although the Inquisition had lots of rules, and regularities can be observed in its procedure, it was also full of almost infinite variations and subtleties, and rules were constantly subject to reinterpretation (...). To say of any act in a Holy Office case that it was illegal or improper is an almost meaningless statement. (...) it could be hard to predict what the Inquisition might do, and almost impossible to discern the principles behind its actions» (pp. 36-37). Basterebbe questa idea, ben documentata e argomentata, per raccomandare la rilevanza del lavoro di Mayer.

7. *Un'ampia e ricca prosopografia*

La parte centrale del volume riguarda le carriere dei papi, dei cardinali e degli ufficiali principali della Congregazione, sulle quali non mi soffermo. Viene analizzata la percentuale di presenza alle riunioni da parte dei cardinali, con alcune tabelle in appendice, che riportano dati superiori a quelli di Pierre-Noël Mayaud. Sono esaminate in dettaglio e da più punti di vista le carriere dei cardinali segretari, dei cardinali che li assistevano e di altri cardinali inquisitori prima e dopo l'elezione di Urbano VIII nel 1623. Sono poi delineati i capi dell'Inquisizione, cioè Paolo V e Urbano VIII, e le carriere dei commissari, assessori, un fiscale, notai, un summista e brevemente alcuni consultori. Si constata così che il livello di istruzione e di preparazione professionale dei cardinali e degli ufficiali calò progressivamente sotto Urbano VIII: «That the pontificate of Urban VIII really did mark a nadir for the institution is suggested both by the relatively higher caliber of men serving under Paul V (...), and the much higher prestige of the office of assessor later in the century» (pp. 153-154). Le nomine venivano fatte dai papi badando più alla fedeltà che alla competenza, come quella di Vincenzo Maculano, il commissario che operò nel processo contro Galilei, che si merita un severo giudizio: «the most poorly prepared commissary during this period» (p. 208).

8. *Un'attenta descrizione del processo formale*

L'ultimo capitolo descrive in modo approfondito e ricco l'evoluzione del processo formale usato dall'Inquisizione romana, a partire dalle disposizioni di Innocenzo III, mostrando, se ce ne fosse ancora bisogno, che senza i precedenti medioevali è impossibile capire l'Inquisizione moderna. Nel processo sono state identificate undici fasi: l'inizio di una *inquisitio*, interrogatori preliminari, citazione, arresto, interrogatorio, *repetitio*, difesa, *expeditio*, conclusione e sentenza, abiura, pene. Esse sono studiate in modo critico e ammirevole per la prima volta sulla base di almeno 35 manuali citati spesso, più altri citati poche volte, mostrando le differenze con le procedure delle leggi romane (ad esempio della Rota), canonistiche e civili. I papi non erano tenuti a osservare queste regole e potevano decidere a modo loro. L'Inquisizione ebbe poteri molto ampi, molte norme, e nel corso dei secoli «continued to modify, adapt, and streamline the procedure» (p. 206). Da questo punto di vista, «compared to many secular tribunals, (...) the Inquisition's procedure and jurisprudence (...)

played a role in the evolution of “human rights” that has been completely overlooked» (p. 207). Questa affermazione discussa e discutibile avrebbe meritato un trattamento più adeguato e approfondito da parte del prof. Mayer, dato che parecchi storici ritengono invece che l'Inquisizione non abbia tenuto conto dei diritti umani e abbia piegato il processo inquisitorio alla condanna di reati di opinione.

9. *La procedura sommaria, oppure no?*

Vorrei alla fine discutere serenamente un'altra affermazione di Mayer, che riguarda la procedura sommaria, è espressa nella nota 59 a p. 336 e mi chiama direttamente in cause. Mayer dice che l'uso del termine “procedura sommaria” da parte mia per indicare il trattamento giudiziario dei casi degli *sponte comparentes*, termine utilizzato anche da Christopher Black, crea un po' di confusione. Cita la voce Spontanea comparizione di Elena Brambilla nel Dizionario storico dell'Inquisizione e conclude suggerendo di chiamare questa procedura «abbreviated or perhaps extraordinary». La confusione deriva dal fatto che il processo inquisitorio, nei confronti del processo accusatorio, adotta nella sua origine una forma semplificata e piana, senza lo strepito degli avvocati e dei giudizi e l'aspetto formale («simpliciter et de plano, sine advocatorum et iudiciorum strepitu, et figura iudicii», Bonifacio VIII, Liber Sextus 5.2.20). Infatti Mayer nel cap. 5, dove parla della procedura dell'Inquisizione, cioè del processo inquisitorio, prima di entrare nel merito delle undici fasi, descrive le sue caratteristiche come “procedura sommaria”: nei processi criminali civili e canonici ci sono due versioni usate dai tribunali, una plenaria e una sommaria. L'Inquisizione usa esclusivamente quella sommaria, secondo i termini proposti da Eymeric: «in causa fidei proceditur summarie, simpliciter et de plano, absque advocatorum et iudiciorum strepitu, et figura [iudicii]». Si potevano cioè omettere la presentazione del *libellus* di accusa e la *litis contestatio*, che non erano ritenute sostanziali nella legge naturale, come illustrano i 5 manuali citati (pp. 162-166).

Secondo me non c'è invece possibilità di confusione: la procedura sommaria come forma giuridica del processo inquisitorio diventa un sistema ordinario e corrente, anzi formale, nell'operato dell'ufficio inquisitoriale medievale e delle Inquisizioni centralizzate moderne. Dire procedura sommaria in questo senso è indicare una caratteristica fondamentale del processo formale. La procedura sommaria come tipo di procedimento giuridico per assolvere e sentenziare quelli che si presentavano volontariamente ai giudici di fede indica invece un modo di agire giudiziariamente diverso dal processo formale. Secondo me sarebbe fuorviante chiamarla procedura abbreviata, perché non la si è ottenuta abbreviando il processo formale in alcune parti, ma dando una forma giuridica alla confessione delle proprie eresie, simile come contenuto alla confessione sacramentale, come spiega bene Elena Brambilla. Sarebbe ugualmente fuorviante chiamarla procedura straordinaria, perché nel medioevo e nel Cinquecento fu usata eccezionalmente, ma nel secondo Seicento e nel Settecento fu il modo di procedere forse più corrente nell'Inquisizione romana, tanto da ricevere una sua formalizzazione negli atti dei tribunali del Sant'Ufficio.

Penso poi che sia preferibile chiamarla procedura sommaria e non spontanea comparizione, perché quest'ultima indica quello che fa l'imputato, che si presenta mandato dal confessore oppure di propria volontà. Il tribunale invece non fa nessuna comparizione, ma la accetta, procede all'ascolto della confessione giudiziaria, assolve dalla scomunica e assegna le pene. Procedura sommaria quindi indica quello che fa il tribunale quando un imputato si presenta volontariamente per rivelare le proprie eresie o i delitti contro la fede assimilati. La scelta di questa terminologia a suo tempo è dipesa da alcune conversazioni con uno storico del diritto, che conosce bene i modi di procedere dell'Inquisizione.

10. *Uno studio dei processi nei tribunali periferici dell'Inquisizione romana*

Il libro di Jane K. Wickersham, *Rituals of Prosecution: The Roman Inquisition and the Prosecution of Philo-Protestants in Sixteenth-Century Italy*, Toronto-Buffalo-London, University of Toronto Press, 2012, 440 p., si propone di esaminare come l'Inquisizione romana mise in rapporto le dottrine religiose espresse a parole e le pratiche rituali per cogliere le prove con cui perseguire i filo-protestanti in Italia durante il Cinquecento nei tribunali locali. Il lavoro è condotto attraverso l'analisi di alcuni importanti manuali inquisitoriali: Nicolau Eymeric (1376), rivisto da Francisco Peña (1578), Prospero Farinacci (1616), Eliseo Masini (1621) e Cesare Carena (1636), che naturalmente presentano definizioni, interpretazioni, indicazioni in parte diverse. Dopo aver descritto le caratteristiche particolari degli aderenti alla Riforma in Italia, che non si possono giustamente definire protestanti perché non ascrivibili a nessuna delle chiese evangeliche o riformate del Nord Europa (eccetto i valdesi), l'autrice esamina diverse questioni rilevanti per lo svolgimento di un processo. Esse sono ben articolate: l'importanza delle pratiche rituali nell'evidenziare il sospetto di eresia (frequentare i riti degli eretici, non frequentare i riti cattolici), le qualità che rendono valide le affermazioni dei testimoni da cui si ricavano le prime prove dell'eresia (due testimoni validi [*worthy*] e concordanti – si dovrebbe aggiungere: diretti), i motivi che potevano convincere il tribunale del Sant'Ufficio ad essere più misericordioso, dato che il suo scopo principale era convertire gli eretici e punire soltanto gli impenitenti (la scelta di pentirsi velocemente, il presentarsi in tempo di grazia, la vera ignoranza della teologia), i modi per ottenere una completa confessione dagli imputati e la difesa da parte di un avvocato, l'uso della tortura, le sentenze di purgazione canonica, di condanna per sospetto leggero, veemente, violento di eresia, per eresia formale. Ad ognuno di questi livelli di colpevolezza corrispondeva un tipo di abiura e un genere di penitenze spirituali, che il Sant'Ufficio assegnava secondo le qualità dell'imputato.

Dal terzo capitolo in poi l'analisi dei manuali viene messa a confronto con lo studio di diversi processi, alcuni ripresi più volte, in totale 13, uno di Siena, gli altri di Modena e Venezia. Per quanto riguarda le sentenze, ne vengono utilizzate 14 di quelle conservate nella Biblioteca del Trinity College di Dublino, che per il periodo dal 1564 al 1582, con interruzioni cronologiche, sono 188 circa promulgate a Roma e 233 nelle altre sedi, un resto casuale delle sentenze emesse da tutti i tribunali e inviate in copia alla Congregazione. L'analisi dei processi occupa soltanto un terzo del volume, segno della ridotta rilevanza attribuita dall'autrice.

11. *Alcuni dubbi sulla corretta lettura dei processi*

Con questa base documentaria è difficile valutare in quale modo la pratica effettiva dei tribunali locali seguisse le norme dei manuali, nessuno dei quali risultava "ufficiale", come giustamente precisa l'autrice e si ha probabilmente l'idea di una discreta conformità e uniformità, forse non rispondente alla realtà. Ho poi dei dubbi sul contenuto dei processi, dato che nell'unico che conosco trovo affermazioni discordanti dai documenti (pp. 211-221): Girolamo da Udine non abiura assieme agli altri quattro imputati l'11 agosto, ma da solo il 15 aprile 1544, viene condannato a morte il 2 maggio, gli viene comunicata la sentenza il 6 maggio ed egli si appella. La condanna viene quindi stabilita quindici giorni dopo la falsa abiura, non nove mesi. Il processo d'appello si svolge a Venezia, dove i tre giudici delegati dal nunzio Giovanni della Casa alla fine annullano la sentenza capitale e fanno recitare all'imputato la vecchia abiura di 14 articoli, non di due. Tra gli altri libri a Udine veniva letto Pasquino (non Pasqualino) in estasi.

L'autrice inoltre sostiene che a Venezia l'Inquisizione romana cominciò a funzionare con l'accordo dello Stato nel 1547 (pp. 113, 180, 211, 225, 269). Mi pare un'affermazione inesatta, perché a Venezia vennero processate dal Sant'Ufficio 39 persone dal 1541 al 1546, il giudice più importante, il nunzio o il suo auditore, sono sempre presenti e spesso anche l'inquisitore. Ci sono poi una ventina di decisioni del Consiglio dei dieci sul Sant'Ufficio in parecchie città della Terraferma prima del 1547, segno evidente che la Repubblica aveva accettato l'Inquisizione prima della nomina dei tre deputati all'eresia.

Si potrebbero infine discutere alcuni altri punti, come la definizione di vero eretico data dai manuali (voluntary and pertinacious, that is unrepentant) o i rapporti con l'Inquisizione medievale, con quella spagnola e con le autorità politiche. Anche Massimo Firpo in una recensione, che uscirà nella «Rivista storica italiana», giudica inadeguato questo libro. Infatti mostra come Jane Wickersham abbia commesso innumerevoli errori di lettura delle fonti processuali sia in latino che in italiano e perciò non abbia la preparazione adeguata per svolgere questo tipo di ricerca, stante «l'assoluta inaffidabilità testuale di quasi tutti i documenti d'archivio citati in nota».

12. *L'edizione di uno dei rarissimi documenti dell'Inquisizione di Padova*

Il curatore del volume di Giovanni Angeli, *Lettere del Sant'Ufficio di Roma all'Inquisizione di Padova (1567-1660)*, con nuovi documenti sulla carcerazione padovana di Tommaso Campanella in appendice, a cura di Antonino Poppi, Padova, Centro Studi Antoniani, 2013, 172 p., è tra l'altro uno specialista di Cesare Cremonini e in certo modo un suo successore all'università di Padova, in quanto vi ha insegnato storia della filosofia morale. Nel volume Poppi pubblica il manoscritto 737 della Pontificia Biblioteca Antoniana di Padova, dal titolo: Documenti particolari estratti dai registri di Lettere della Sacra Congregazione del S. Offitio, dell'Indice et di altri, esistenti nell'Archivio del S. Offitio di Padova nel 1660, che contiene in forma sintetica gli ordini inviati per lettera all'inquisitore di Padova dalla Congregazione del Sant'Ufficio in un centinaio d'anni, divisi in 111 rubriche, alcune delle quali portano lo stesso titolo di altre. Per fare qualche esempio: indulgenze false, repetitione stretta, mercede alli ministri, ordini particolari, licenze de libri proibiti, messe e confessioni di non ordinati, sollecitatione ad turpia e così via. Il ms. 737, con il 734 della stessa Biblioteca, sono gli unici documenti superstiti di tutto l'archivio del Sant'Ufficio di Padova, che venne sequestrato in blocco nella notte tra il 16 e 17 luglio 1797 dai messi dei commissari della municipalità, sottoposti all'esercito napoleonico. L'archivio venne poi dato alle fiamme.

La compilazione nell'originale consta di 159 pagine non numerate e venne effettuata dall'inquisitore fra Giovanni Angeli da Lucignano (Arezzo). Egli aveva una buona pratica del Sant'Ufficio, essendo stato vicario generale dell'Inquisizione di Firenze dal 1639 al 1646, poi ministro provinciale della Toscana, nominato quindi inquisitore di Aquileia e Concordia nel 1659, forse in marzo, ma è incerto se sia mai andato nella sede friulana. Fu nominato infine inquisitore di Padova il 7 aprile 1659 e rimase in carica fino al 30 luglio 1670, quando morì. Compilò dunque questa raccolta di decisioni della Congregazione all'inizio dell'attività padovana. Il suo interesse era puramente procedurale, per cui i singoli estratti non portano la data e neppure il nome dell'imputato. Antonino Poppi riesce tuttavia a dare loro un'grossolana collocazione cronologica, perché per ogni ordine viene indicato il registro da cui è tolto e la relativa carta. I registri sono otto e sulla base di alcuni nomi e di riferimenti che si possono datare, l'autore ritiene fondatamente che il primo si riferisca pressappoco agli anni Settanta e Ottanta del Cinquecento, il secondo agli anni Novanta e di seguito gli altri decennio per decennio, fino all'ottavo registro, che dovrebbe riferirsi agli anni Cinquanta del Seicento.

Il volume comprende anche un'appendice, con sette documenti tratti dall'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, dalla busta 3 dei *Criminalia Sanctae Inquisitionis* dell'Archivio Storico del Patriarcato di Venezia e dal manoscritto 734 della Biblioteca Antoniana di Padova.

Le occorrenze indicate negli estratti delle lettere sono moltissime. Sono utili per cercare esempi particolari di disposizioni dei cardinali inquisitori. Da esse si potrebbe anche ricavare uno spaccato dei casi in cui l'inquisitore di Padova informò la Congregazione e i dettagli delle relative risoluzioni, non molto, ma sempre qualcosa rispetto al nulla che finora si conosceva del Sant'Ufficio padovano.

Giornaledistoria.net è una rivista elettronica, registrazione n° ISSN 2036–4938. Il copyright degli articoli è libero. Chiunque può riprodurli. Unica condizione: mettere in evidenza che il testo riprodotto è tratto da www.giornaledistoria.net.

Condizioni per riprodurre i materiali --> Tutti i materiali, i dati e le informazioni pubblicati all'interno di questo sito web sono "no copyright", nel senso che possono essere riprodotti, modificati, distribuiti, trasmessi, ripubblicati o in altro modo utilizzati, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso di Giornaledistoria.net, a condizione che tali utilizzazioni avvengano per finalità di uso personale, studio, ricerca o comunque non commerciali e che sia citata la fonte attraverso la seguente dicitura, impressa in caratteri ben visibili: "www.giornaledistoria.net". Ove i materiali, dati o informazioni siano utilizzati in forma digitale, la citazione della fonte dovrà essere effettuata in modo da consentire un collegamento ipertestuale (link) alla home page www.giornaledistoria.net o alla pagina dalla quale i materiali, dati o informazioni sono tratti. In ogni caso, dell'avvenuta riproduzione, in forma analogica o digitale, dei materiali tratti da www.giornaledistoria.net dovrà essere data tempestiva comunicazione al seguente indirizzo redazione@giornaledistoria.net, allegando, laddove possibile, copia elettronica dell'articolo in cui i materiali sono stati riprodotti.